Sentenza n. 8624/2022 pubbl. il 03/10/2022 RG n. 6291/2018





## REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI

Sezione specializzata in materia di imprese

Il Tribunale di Napoli, sezione specializzata in materia di imprese, nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Caterina di Martino Presidente est. e rel.

dott. Adriano Del Bene Giudice dott. Francesca Reale Giudice

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

### **SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 6291/2018 R.G. promossa da:

**De Chiara Massimo** (c.f.: DCHMSM66T17F839H), rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Barberio ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli, alla via Tino di Camaino 6,

**ATTORE** 

### Contro

**House & Resort s.r.l.** ( **C.F. e P.IVA 05799541213**) in persona del legale rappresentante p.t., **Avv. Pasquale Frisina** (c.f.: FRSPQL62H30F839E), rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Paolo Lecce e Carmela Pisacane tutti elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultima sito in Napoli al Centro Direzionale IS G/7

CONVENUTA

## Conclusioni:

- per l'attore: "accertata l'omessa convocazione del socio De Chiara per le assemblee del 28/04/2014, 28/04/2015, 28/04/2016 e 28/06/2017, nonché la mancata partecipazione alle stesse, dichiarare la nullità o, in subordine, annullare i relativi deliberati di approvazione dei bilanci 2013, 2014, 2015 e 2016; accertato il difetto di costituzione dell'assemblea del 27/04/2018, per mancanza del quorum richiesto dalla Statuto, dichiarare nullo ed improduttivo di effetti il relativo deliberato, e per l'effetto nulla in quanto immotivata e viziata da eccesso di potere, la conseguenziale Determina dell'amministratore di esclusione del socio De Chiara; accertare l'impossibilità di funzionamento della società, per irriducibile conflitto tra i soci e per essere venuto meno il vincolo fiduciario, con ogni consequenziale provvedimento; dichiarare la nullità, ovvero l'inefficacia, delle "determine" di esclusione del De Chiara dalla compagine sociale; condannare sempre e comunque la convenuta al pagamento delle spese di lite".
- per il convenuto: "In via pregiudiziale assorbente, dichiarare la propria incompetenza in virtù della clausola compromissoria prevista dall'art 22 dell'atto costitutivo della società in favore del collegio arbitrale, composto da tre arbitri, nominati dal Presidente della Camera di Commercio competente per territorio; 2) In via principale, ed in caso di mancato accoglimento della preliminare eccezione di incompetenza, rigettarsi la domanda formulata da De Chiara Massimo per difetto di legittimazione a proporre l'impugnativa de qua ex art. 2479 ter c. I c.c. e comunque per carenza di interesse ad



agire ai sensi e per gli effetti dell'art. 2479 ter c. I e III c.c.; 3) In via subordinata, rigettarsi la domanda attorea per intervenuta decadenza dalla impugnativa delle delibere di approvazione dei bilanci di esercizio per decorso dei termini, come disposto del 1^ comma dell'art. 2479 ter c.c. e per la intervenuta decadenza dalla impugnativa delle delibere di approvazione dei bilanci degli esercizi pregressi per decorso del termine triennale in virtù delle disposizioni contenute nell'art 2479 ter c. III c.c. e rigettarsi, altresì la domanda attorea per la succeduta improcedibilità dell'azione con riferimento alle delibere di approvazione dei bilanci degli esercizi precedenti a quello di approvazione del bilancio 2017; 4) In via ancora più gradata, rigettarsi comunque la domanda attorea perché manifestamente infondata in fatto ed in diritto; 5) In ogni caso condannarsi parte attorea al pagamento di spese, diritti e onorari di causa, oltre le maggiorazioni di legge".

### Motivi di fatto e di diritto

Con atto di citazione regolarmente notificato, De Chiara Massimo adiva il Tribunale di Napoli per sentir dichiarare la nullità, ovvero in subordine l'annullabilità delle deliberazioni di approvazione dei bilanci 2013, 2014, 2015 e 2016.

In particolare, premetteva che:

- il medesimo risultava socio al 50%, unitamente a. Pasquale Frisina della House & Resort S.r.l., con sede in Napoli Centro Direzionale ISOLA G/1;
- l'avv. Pasquale Frisina era come da statuto amministratore unico, con poteri di rappresentanza e firma:
- tale società aveva quale oggetto sociale "l'acquisto, la vendita, la permuta, l'amministrazione e la gestione di suoli edificatori, di beni immobili e di condomini, la costruzione e la riattazione di fabbricati la costruzione col sistema degli appalti e subappalti per conto terzi e con il conferimento di appalto o subappalto a terzi, o infine con gestione diretta, di opere edilizie ed affini di interesse pubblico o privato, di opifici industriali, di strade, ponti ed opere pubbliche in genere, nonche' di edifici destinati a case per abitazione, uffici e negozi";
- ai fini della realizzazione dell'oggetto sociale, la società acquistava un terreno edificatorio in Boiano (CB) località Castellone mediante prestazione in via solidale ed indivisibile a carico dei sig.ri De Chiara e Frisina di fideiussione per un valore pari ad € due millioni/00 in favore della BNL S.p.A.;
- a fronte del risultato negativo di suddetta operazione, i ricavi delle vendite permanevano nelle sole casse sociali;
- rimanevano inevase le richieste di parte istante dirette ad ottenere informazioni sul conto patrimoniale ed economico della società;
- l'ultimo bilancio visionato e del quale partecipava all'approvazione era quello relativo al 31/12/2012;
- veniva convocato nel mese di aprile 2017 dall'amministratore per procedere all'approvazione del bilancio 2016;
- richiedeva, conseguentemente, la visione dei bilanci relativi agli anni 2013, 2014, 2015, proprio ai fini dell'approvazione del bilancio;
- inevasa la suddetta richiesta, eseguiva in data 10/11/2017 ispezione presso la C.C.I.A.A. e veniva a conoscenza dell'approvazione in data 28/6/2017 del bilancio di esercizio relativo all'anno 2016;
- la propria firma apposta in calce al verbale di assemblea era apocrifa, per cui provvedeva a disconoscerne la paternità;
- in data 15/1/2018, tramite Fascicolo Storico della società estratto dalla C.C.I.A.A. di Napoli (Documento n. T 266289404) parte istante constatava che in data 25/7/2017 venivano depositati contestualmente i bilanci relativi agli anni 2013, 2014, 2015;
- tali delibere venivano approvate in sua assenza, oltre che con apposizione di firma apocrifa, di cui disconosceva la paternità;
- dunque, dovrebbero essere dichiarati nulli per violazione degli artt. 7 e 12 dello Statuto, ove viene stabilito la necessità del voto favorevole dell'80% del capitale sociale per la validità dei deliberati assembleari;



- in ogni caso, i bilanci relativi agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 sarebbero nulli e/o annullabili per violazione dell'art. 2479 ter co. 3 per "assenza assoluta di informazioni";
- che il termine ivi previsto non sarebbe decorso né per il bilancio 2017 approvato in data 28/6/2017 né tantomeno per i restanti bilanci, la cui approvazione sarebbe avvenuta nel mese di aprile rispettivamente degli anni 2014, 2015 e 2016, non avendone avuto medesimo contezza, ovvero non avendovi partecipato;
- che la competenza spetterebbe al Tribunale di Napoli, avendo la società ivi sede.

Costituitosi regolarmente in giudizio la società, eccepiva in via preliminare il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziale adita in favore di un Collegio arbitrale, in virtù della clausola compromissoria contenuta nell'art. 22 dello statuto societario – conforme alla previsione di cui all'art. 34, co. 2, D.lgs. 5/2003 - disponente: "Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente della Camera di Commercio competente per territorio, il quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente al presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società".

Sul punto, evidenziava che risulterebbero di cognizione arbitrale le controversie aventi ad oggetto l'invalidità della delibera per un vizio procedurale; viceversa, sarebbero di competenza statale i vizi della delibera derivanti dal carattere viziato del contenuto del bilancio di esercizio.

Ed ancora, eccepiva il difetto di legittimazione del socio a proporre l'impugnativa ex art. 2479 ter, co. 1, oltre che carenza di interesse di cui al co. 3 della suddetta disposizione, rilevando, da un lato, che la legittimazione ad agire per ottenere l'annullabilità delle delibere impugnate sarebbe riservata ai soli soci che non hanno consentito le decisioni (circostanza che non si sarebbe verificata tenuto conto che il sig. De Chiara avrebbe partecipato alle assemblee societarie e non avrebbe mai manifestato dissensi) e, dall'altro, la perdita della qualità di socio.

In merito, precisava che, diversamente, per le azioni dirette ad ottenere una declaratoria di nullità, la legittimazione ad agire spetterebbe a chiunque vi abbia interesse; interesse da intendersi distinto dall'interesse ad agire ex art. 100, c.p.c.

Dunque, rilevava che - nella fattispecie in esame - vi sarebbe un mero interesse alla legalità degli atti giuridici e non un interesse sostanziale inteso come titolarità di una situazione soggettiva passibile di essere lesa dagli effetti dell'atto che si assume essere nullo. Ciò in quanto le delibere di approvazione dei bilanci non avrebbero creato alcuna situazione pregiudizievole per parte istante, il quale si sarebbe reso moroso negli anni ritirando, senza più versarla, la quota di capitale sociale, con conseguenti difficoltà economiche per la società.

Asseriva, inoltre, che l'azione ivi esperibile – così come dedotta nell'atto di citazione – non potrebbe inquadrarsi nella fattispecie di "mancanza assoluta di informazioni" di cui al co. 3, operante nei casi di mancata convocazione, bensì in quella di "carenza di informazioni" di cui al co. 1, configurabile ove la convocazione sia meramente irregolare, per la quale si applicherebbe il termine breve di 90 giorni ai fini dell'eventuale impugnativa, decorrente dalla trascrizione nel libro dei soci.

Pertanto, eccepiva la decadenza da tale termine, tenuto conto che i verbali, aventi rispettivamente data del 28.04.2014, 28.04.2015, 28.04.2016 e 28.06.2017, sarebbero stati impugnati con atto di citazione notificato in data 01.03.18.

Peraltro, pur volendo ritenere applicabile il co. 3 dell'art. 2479 ter, c.c., dovrebbe, in ogni caso, ritenersi decaduto dalle azioni esperibili in via di impugnazione per le delibere di approvazione per gli esercizi 2013 e 2014 per decorso del termine triennale.

Ad ogni buon conto, l'azione sarebbe da considerarsi improcedibile ex art. 2434 bis, c.c. – applicabile anche per le s.r.l. - per approvazione dei bilanci degli esercizi successivi, permanendo, dunque, solo per il bilancio d'esercizio al 2017.



# Sentenza n. 8624/2022 pubbl. il 03/10/2022 RG n. 6291/2018

Ed infine, rilevava l'applicazione nel caso di specie dell'art. 2476, c.c., relativo alla c.d. postergazione dei soci, anche tenuto conto della situazione di indebitamento della società.

Venivano concessi i termini per il deposito di note ex art. 183, co. 6, c.p.c., all'esito dei quali l'adito Giudice riservava la decisione della causa al Collegio concedendo alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

In via preliminare, al fine di individuare l'oggetto del giudizio, va dato atto che la società convenuta, costituendosi, ha dedotto di aver provveduto ad escludere il socio attore con delibera del 21.5.2018. Nella prima memoria depositata ex art. 183, comma 6, c.p.c. parte attrice ha esteso la domanda alla impugnativa della delibera di esclusione ed ha chiesto accertarsi l'avvenuto scioglimento della società.

Le domande formulate nella prima memoria devono ritenersi inammissibili.

Una premessa di ordine logico e sistematico impone di rammentare che il sistema di preclusioni processuali si estrinseca nell'obbligo delle parti di fissare il *thema decidendum* ed il *thema probandum* della controversia entro un termine tendenzialmente inderogabile e senza possibilità di regressione.

Ciò in quanto le norme che prevedono le preclusioni devono essere considerate norme di ordine pubblico processuale, tese a garantire non solo l'interesse della parte, ma anche, e soprattutto, l'interesse pubblico ad un ordinato e celere andamento del processo.

Tanto premesso, nella nota sentenza a Sezioni Unite n. 22404 del 13 settembre 2018, la Suprema Corte ha chiarito i profili più controversi e rilevanti relativamente alla modifica della domanda di causa, individuando, sul piano cronologico, la prima memoria di cui all'art. 183 sesto comma c.p.c. come termine ultimo entro il quale procedere all'azionabilità del cd. *ius variandi* senza che questo comporti un pregiudizio al diritto di difesa o un ostacolo all'economia processuale, nonché specificando, sul piano contenutistico e sostanziale, il discrimine tra *emendatio libelli*, consentita, e *mutatio libelli*, non ammessa.

Quanto al discrimine tra *emendatio* e *mutatio libelli*, senza ripercorrere il percorso argomentativo tracciato dalla giurisprudenza di legittimità per ampliare il potere di esercizio dello *ius variandi* nel rispetto del principio di economia processuale, evitando la proliferazione dei processi, si può affermare che i giudici della nomofilachia abbiano abbandonato il criterio della differenziazione di *petitum* e *causa petendi* per valorizzare, invero, in una prospettiva di più ampio respiro, l'inerenza delle nuove domande alla medesima vicenda sostanziale sottoposta all'esame del giudice e rispetto alla quale la domanda modificata risulti maggiormente confacente all'intervento della parte.

Sulla base di tali premesse, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la recente pronuncia n. 22404 del 13.09.2018 hanno affermato che "..va accertato se, tra la domanda inizialmente proposta e quella poi successivamente formulata con la memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., sussista quel rapporto di connessione per "alternatività" od "incompatibilità" cui si fa riferimento in quella decisione. Nella specie, entrambe le domande proposte (di adempimento contrattuale e di indebito arricchimento) si riferiscono indubbiamente alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, intesa come unica vicenda in fatto che delinea un interesse sostanziale...E' ammissibile la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. proposta in via subordinata, con la prima memoria ex art. 183, 6° comma, c.p.c., nel corso del processo introdotto con domanda di adempimento contrattuale, qualora si riferisca alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio, trattandosi di domanda comunque connessa (per incompatibilità) a quella inizialmente formulata".

Chiarito in questi termini l'esercizio dello *ius variandi*, non vi è dubbio che nella fattispecie in esame l'impugnativa della delibera di esclusione, così come la richiesta di accertare il verificarsi della causa di scioglimento della società per irriducibile conflitto tra i soci, costituiscono domande nuove, come tali inammissibili.



Va precisato che al contrario la contestazione, contenuta nella stessa memoria, in ordine al contenuto del bilancio con riferimento alla correttezza dei dati relativi alla morosità del socio deve ritenersi ammissibile.

Così delimitato il perimetro della cognizione dell'odierno giudizio, deve ritenersi infondata l'eccezione -sollevata da parte convenuta all'atto della costituzione- di incompetenza del tribunale adito in favore del collegio arbitrale ai sensi dell'art. 22 dello Statuto.

Va osservato che l'art. 806, c.p.c., stabilisce che le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili e che l'art. 34 D.lgs. 5/2003 prevede la devolubilità ad arbitri di alcune, ovvero di tutte le controversie insorgenti tra i soci o tra i soci e la società che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

La controversia in esame verte sia su possibili vizi formali concernenti la procedura di formazione della volontà assembleare che su vizi sostanziali di chiarezza e verità del bilancio e, dunque, relativi al suo contenuto.

Non vi sono dubbi circa la non compromettibilità in arbitri delle delibere concernenti la veridicità e la chiarezza del bilancio: tali norme, infatti, non sono solo imperative, ma contengono principi dettati a tutela, oltre che dell'interesse dei singoli soci ad essere informati dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni anno, anche dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto (ex plurimi Cass. 12583/2018; Cass. Civ. VI sez. Ord. 12583/2018; conformi Ord. 20674/2016, Ord. 17950/2015).

Nell'ordinanza 10 giugno 2014, n. 13031 la Cassazione, pur prendendo atto delle aperture della riforma societaria nei confronti degli arbitrati, ha ribadito il principio già affermato in Cass. 18611/11, 3772/05, 3322/98 e 1739/88, secondo cui le controversie che hanno ad oggetto l'accertamento della violazione delle norme inderogabili dirette a garantire la chiarezza e la precisione del bilancio, la cui inosservanza determina una reazione dell'ordinamento svincolata da qualsiasi iniziativa di parte e rende la delibera di approvazione illecita e quindi nulla, non possono essere compromesse in arbitri. Il principio si fonda sulla considerazione che le predette norme non solo sono imperative, ma contengono precetti dettati - oltre che nell'interesse dei singoli soci ad essere correttamente informati dell'andamento della gestione societaria al termine di ogni esercizio - anche a tutela dell'affidamento di tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere l'effettiva situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente.

Considerata l'unicità della domanda, deve ritenersi sussistente la competenza dell'intestato Tribunale.

Affermata la competenza dell'adito Tribunale, deve osservarsi che la circostanza della sopravvenuta esclusione del socio non appare rilevante nella presente fattispecie quanto al permanere della legittimazione attiva di parte attrice.

In punto di diritto, a norma dell'art. 2479 ter c.c., le deliberazioni assembleari che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate (annullabilità) dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale (annullabilità relativa), entro 90 giorni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

Alla stregua del terzo comma della medesima norma, invece, le decisioni aventi oggetto illecito od impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione (ipotesi di nullità), possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse (nullità assoluta), entro tre anni dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

Possono, infine, essere impugnate, senza limiti di tempo, le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili od illecite (nullità imprescrittibile).

Sono ritenute annullabili, in particolare, le delibere affette da vizi procedimentali ( salvo i casi delle deliberazioni adottate in mancata convocazione del socio assente o di mancata verbalizzazione, considerate viceversa nulle), quelle emesse con voto determinante di socio in conflitto d'interessi, quelle viziate da eccesso o abuso di potere, quelle adottate in ossequio ad un clausola statutaria illecita.



Sono ritenute nulle, invece, secondo una previsione di legge che viene ritenuta tassativa (ex art. 2379 c.c.) quelle che si caratterizzano per un'impossibilità materiale e/o giuridica delle relative determinazioni ovvero per illiceità del contenuto (oltre quelle già citate).

Con riferimento specifico alle delibere di approvazione del bilancio oggetto del presente giudizio, si ritiene siano annullabili (oltre che le decisioni che presentano i vizi appena esaminati, anche) quelle adottate in presenza di violazioni procedimentali nella formazione del bilancio (ad esempio l'omesso deposito nella sede del progetto di bilancio, l'impossibilità di effettuarne la consultazione da parte dei sindaci, il mancato deposito della relazione degli amministratori); sono viceversa considerate nulle le deliberazioni di bilancio caratterizzate dalla violazione di precetti inderogabili.

Nel caso in esame, come evidenziato nell'esposizione in fatto del provvedimento e tenuto conto anche di quanto prospettato nella prima memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. parte attrice ha formulato censure che attengono alla nullità delle delibere di approvazione dei bilanci, sia sotto il profilo formale (omessa convocazione del socio alle assemblee, dunque assoluta assenza di informazione) sia sotto il profilo sostanziale ( veridicità e correttezza del contenuto del bilancio).

Tale vizio, per espressa disposizione normativa ( art. 2479 ter c.c.), può essere fatto valere da chiunque vi abbia interesse entro il termine di tre anni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, dunque la legittimazione attiva dell'attore permane anche se è stato escluso dalla società.

Tanto premesso l'impugnativa delle delibere di approvazione dei bilanci è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.

Parte attrice ha impugnato le delibere di approvazione dei bilanci al 31.12.2013, al 31.12.2014, al 31.12.2015 ed al 31.12.2016.

Dalla visura camerale depositata in atti ( cfr. all. 16 delle memorie di parte attrice dell'1.11.2018 ) è emerso che è stato depositato in data 25.5.2018 il bilancio al 31.12.2017 successivo alle delibere impugnate nella presente sede e, pur a fronte dell'eccezione di improcedibilità ex art. 2434 bis c.c. formulata dalla società convenuta che ha affermato che parte attrice aveva interesse ad impugnare il solo bilancio al 2017, e del rilievo del giudice che ha sollecitato la discussione anche sulla circostanza della approvazione di un bilancio successivo, parte attrice nulla ha osservato.

Non è stato dedotto né provato che parte attrice abbia impugnato il bilancio successivo.

L'art. 2434 bis (applicabile alle srl, quale la società convenuta, in virtù del rinvio compiuto dall'art. 2479 ter c.c.), stabilisce un ulteriore limite all'impugnabilità delle delibere che attengono all'approvazione del bilancio (rispetto a quelli già contenuti nella fissazione di termini d'impugnazione a pena di decadenza per le delibere e/o decisioni dei soci annullabili o nulle, ex art. 2377, 2379 – per le spa – 2479 ter per le s.r.l.).

La norma citata, applicabile ad entrambi i tipi di società di capitali, testualmente stabilisce che "Le azioni previste dagli artt. 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo".

Sul punto va rilevato che l'accertata invalidità di un bilancio non potrebbe ripercuotersi su quello successivo; ciò, invero, tenendo conto dell'autonomia di ciascuno di questi e dell'esigenza di assicurare solo la continuità formale dei criteri utilizzati nella rispettiva redazione.

In altre parole, la prescrizione in esame finisce per far diventare inutile l'impugnativa del bilancio precedente.

Ed infatti, ove quello successivo contenga lo stesso vizio, occorrerà impugnarlo autonomamente. Ove invece contenga emenda dei vizi originari ( in particolare di quelli implicanti, in tesi, la sanzione di nullità per il pregresso), ancor di più potrebbe ritenersi cessato qualunque interesse all'impugnativa del primo bilancio.

La ratio della previsione dell'art. 2434 bis c.c. è infatti comunemente individuata nella finalità di «attuare, esprimendolo nella fattispecie concreta, il generale principio di interesse ad agire (art. 100 c.p.c.), poiché – secondo la valutazione della fattispecie stessa data dal legislatore, letta alla luce del



principio di continuità dei bilanci -, approvato il bilancio successivo, la rappresentazione data, con il bilancio precedente, della situazione economico patrimoniale della società ai soci ed ai terzi ha esaurito le sue potenzialità informative (ed organizzative), e dunque anche le sue potenzialità decettive, dovendo invece i destinatari dell'informazione, per ogni valutazione e decisione organizzativa conseguente, far riferimento all'ultimo bilancio approvato. Tradotta questa visione ordinamentale in termini di interesse ad agire, ne emerge con evidenza il difetto con riguardo all'impugnativa di un bilancio superato dall'approvazione di quello successivo» (Trib. Milano, sez. impresa, 6.7.2016, n. 8436,).

Alla luce delle osservazioni che precedono l'impugnativa dei bilanci va dichiarata improcedibile. Vanno dichiarate inammissibili l'impugnativa della delibera di esclusione del socio assunta in corso di causa il 21.5.2018 e la domanda di accertamento dello scioglimento della società formulate da parte attrice nella prima memoria ex art. 183, comma 6 c.p.c.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

## P.Q.M.

Definitivamente pronunciando nella controversia tra De Chiara Massimo e House & Resort s.r.l., disattesa ogni diversa domanda, istanza, eccezione e/o deduzione, così provvede:

- a) dichiara improcedibile l'impugnativa della delibera del 28.4.2014 di approvazione del bilancio al 31.12.2013, della delibera del 28.4.2015 di approvazione del bilancio al 31.12.2014, della delibera del 28.4.2016 di approvazione del bilancio al 31.12.2015, della delibera del 28.6.2017 di approvazione del bilancio al 31.12.2016;
- b) dichiara inammissibili l'impugnativa della delibera di esclusione del socio del 21.5.2018 e la domanda di accertamento dello scioglimento della società;
- c) condanna parte attrice alla rifusione, in favore della convenuta, delle spese di lite che si liquidano in euro 4500,00 per compensi oltre rimborso spese generali, c.p.a. ed i.v.a.

Cosi deciso in Napoli nella camera di consiglio del 28.9.2022

Il Presidente rel. ed est. Dott.ssa Caterina di Martino

